

ACCORDO DI PROSSIMITA' AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 148/2011 PER FINALITA' DI
MAGGIORE OCCUPAZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE DELLA REGIONE PUGLIA INNOVAPUGLIA SPA

Tra InnovaPuglia SpA, rappresentata dal Direttore Affari Generali Luciano Schiavoni, la Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale, nelle persone di Mario Chirulli, Giuseppe Cultrera, Agostino Dimundo, Sergio Martino, Stefano Scalise, d'ora innanzi "le parti"

premessi che

- con nota prot. 180220010 del 20 febbraio 2018 alla Regione Puglia, Sezione Raccordo al Sistema Regionale, InnovaPuglia ha comunicato presa d'atto di mancanza di esuberanti di personale alla data del 30 settembre 2017 e di pieno impiego delle risorse professionali della società anche per l'esercizio 2018;
- data la saturazione delle risorse in organico, con Determinazione n. 109 del 19 aprile 2017 l'Amministratore Unico di InnovaPuglia aveva approvato la proposta degli uffici di indizione di una procedura concorsuale per servizi di somministrazione, per coprire il fabbisogno residuo del 2017 e quello del 2018, e ne aveva dato comunicazione alla Regione Puglia per l'approvazione in quanto "operazione rilevante" ai sensi della DGR n. 812/2014;
- la Regione Puglia, recependo il fabbisogno temporaneo di risorse della società, invitava la stessa, con DGR n. 1023 del 27 giugno 2017, a farvi fronte attraverso una selezione pubblica per l'affidamento di contratti di lavoro a tempo determinato. Alla data attuale la procedura di selezione è in corso di completamento;
- in attuazione delle prescrizioni dell'amministrazione regionale, per l'anno 2018 la società ha predisposto e trasmesso all'amministrazione regionale un piano di assunzioni di personale a tempo determinato, secondo i profili di cui al bando di selezione del 20 settembre 2017, fino ad un massimo di 85 unità, di cui 13 per le attività del soggetto aggregatore SARPulia, queste ultime in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014;
- il predetto numero massimo eccede il limite del 20% del personale dipendente della società in forza al 31/01/2018 (n. 172 unità), pari quindi a 34 unità;
- inoltre, nelle graduatorie da cui attingere per gli incarichi in questione, sono presenti, in posizioni utili per le assunzioni, dei candidati che hanno intrattenuto con InnovaPuglia pregressi rapporti nella forma di somministrazione di lavoro. L'elenco di tali candidati, con l'indicazione dell'anzianità di somministrazione maturata, è allegata al presente accordo;
- è interesse della società dare continuità, nel rispetto dei vincoli di legge e della possibilità di copertura dei costi, al mantenimento del rapporto di lavoro con tali lavoratori, per non disperdere l'investimento realizzato in termini di competenze e capacità operativa, che sarebbe costoso e lungo ricostituire;
- detta continuità è per altro verso essenziale anche per non pregiudicare attività critiche in corso su incarico della Regione Puglia;
- in considerazione dell'anzianità maturata, e dei vincoli ex Sezione Quarta, Titolo 1, Art.4, punto B) del CCNL industria metalmeccanica privata ed ex Art. 19, comma 1 del D.Lgs 81/2015, a detti lavoratori non può essere affidato un contratto a tempo determinato di durata superiore ai mesi che per ciascuno sono riportati nella predetta tabella allegata al presente accordo, senza incorrere negli obblighi conseguenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- la società è al tempo stesso sottoposta ai vincoli sull'assunzione di personale e più in generale sulla spesa per il personale discendenti dal Testo unico sulle società partecipate e dalla conseguente disciplina dell'amministrazione controllante di cui alla DGR n. 100/2018;

- la combinazione dei predetti vincoli non consente di fatto ad InnovaPuglia, a meno delle deroghe oggetto del presente accordo, di procedere all'assunzione a tempo determinato, per periodi significativi, di larga parte dei candidati ex somministrati, secondo l'ordine di scorrimento delle graduatorie, con conseguente dispersione dell'investimento realizzato ed inefficienze nelle attività in corso di svolgimento;
- in applicazione alla disposizione normativa contenuta nell'art. 8, comma 1, della Legge n. 148/2011, è comunque possibile, in materia di contratti a termine, in deroga alle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva applicata, *"realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività"*;
- in particolare, a mente del citato art. 8, comma 2, le specifiche intese *"possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: ... c) ai contratti a termine ... e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro ..."* e dunque, *"fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro"*;
- l'opportunità della deroga in questione, per finalità di maggiore occupazione, va inquadrata nelle prospettive occupazionali di medio-lungo termine della società, oggetto, tra l'altro, del piano triennale di attività per il periodo 2018 -2020, in corso di predisposizione ai sensi dell'Art. 3, comma 3 della DGR n. 812/2014. In tale ambito saranno identificate, in relazione al consolidamento della missione, anche le esigenze di investimento strutturale nelle risorse umane della società da riportare nei quadri annuali di fabbisogni di personale di cui all'Art. 3, comma 1 della DGR n. 100/2018, anche a fronte:
 - o delle decisioni che riguardano InnovaPuglia prese dalla Giunta Regionale con DGR 2316 del 28/12/2017 *"Cambiamento tecnologico e organizzativo: Approvazione delle linee di indirizzo e modello di governance e della programmazione per l'attuazione del Piano Triennale dell'ICT 2017/2019"*, decisioni ribadite nel corso dell'incontro della Regione con le OO.SS del 7 marzo 2018 relative alla prosecuzione del programma PugliaLogin negli anni 2019-2020;
 - o degli annunciati piani di attività e investimenti per il Soggetto Aggregatore, in attesa di definitivo convenzionamento;
 - o delle attività già contrattualizzate e in via di contrattualizzazione per la funzione di Organismo Intermedio;
- il fabbisogno strutturale di risorse della società è per altro verso correlato anche al turn over aziendale, vista la riduzione di 5 unità di personale dipendente a tempo indeterminato già intervenuta nel 2017 e la previsione di fuoriuscita di altre 21 unità entro il 2021 (6 nel 2018, 3 nel 2019, 4 nel 2020 e 8 nel 2021), per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. La predetta previsione potrà essere eventualmente anticipata al 2020 con il ricorso agli incentivi all'esodo di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 28 gennaio 2016, Verbale n. 95, incentivi il cui finanziamento è alla data del presente accordo oggetto di trattativa tra le OO.SS. ed il Socio. A parità di costi, le 26 unità di personale anziano in via di fuoriuscita potranno in linea di principio essere sostituite con un numero maggiore di nuovi assunti, stimabile intorno alle 38 unità, in considerazione del minor costo unitario;

quanto sopra premesso

al fine di evitare la dispersione del patrimonio di competenze e capacità professionali consolidate nel corso degli ultimi anni nella società attraverso quei lavoratori che hanno prestato la propria opera in somministrazione presso InnovaPuglia e che si sono utilmente classificati nelle graduatorie definitive conseguenti all'Avviso pubblico di selezione del 20 settembre 2017, anche nella prospettiva della maggiore occupazione che potrà discendere dall'approvazione del piano triennale della società e dei conseguenti piani annuali di fabbisogno di personale, tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue.

- Art. 1. Il presente accordo in deroga è stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 148/2011, e in nessun modo potrà costituire un precedente ad ulteriori accordi in deroga su qualunque norma contenuta al CCNL metalmeccanico.
- Art. 2. Il presente accordo si applica con esclusivo riferimento a quei lavoratori che hanno prestato la propria opera in somministrazione presso InnovaPuglia e che siano destinatari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la stessa società a seguito dell'avviso di selezione pubblicato in data 20 settembre 2017 e secondo le procedure di assegnazione dallo stesso previste.
- Art. 3. Per il conferimento di incarichi a tempo determinato ai lavoratori di cui all'Art. 2 si intende derogato, unitamente alle disposizioni e obbligazioni connesse e conseguenti, il limite al numero complessivo di contratti a tempo determinato del 20% del personale a tempo indeterminato, in forza al 1 gennaio dell'anno di conferimento dell'incarico, di cui all'Art. 23, comma 1 del D.Lgs n. 81/2015.
- Art. 4. Per il conferimento di incarichi a tempo determinato ai lavoratori di cui all'Art. 2, il limite di 44 mesi di cui Sezione Quarta, Titolo 1, Art.4, punto B) del CCNL industria metalmeccanica privata, nonché il limite di 36 mesi di cui all'Art. 19, comma 1 del D.Lgs n. 81/2015 si intendono entrambi estesi fino a mesi 72, unitamente alle disposizioni e obbligazioni connesse e conseguenti.
- Art. 5. La società si impegna a definire con il Piano Triennale 2018-2020, di cui alla DGR 812 2014, il piano di sviluppo occupazionale della società per il medesimo triennio, comprendendo al suo interno anche le previsioni delle assunzioni di personale a tempo indeterminato che, a fronte del fabbisogno strutturale della società, si renderanno possibili nei limiti e secondo le modalità consentite dalla disciplina legale vigente per le società in house, di cui - alla data attuale - al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ed alla DGR Regione Puglia n. 100/2018, fatto salvo il diritto di precedenza per i lavoratori che abbiano avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con la società per oltre 6 mesi, di cui all'Art. 24, comma 1 del D.Lgs n. 81/2015. Allo scopo, la società si impegna a predisporre e ad inoltrare alla Regione Puglia il Piano Triennale 2018 – 2020 entro il 18 maggio 2018 e comunque in tempo utile per la sua approvazione entro il 30 giugno 2018.
- Art. 6 Il Piano di sviluppo occupazionale di cui sopra renderà conto in particolare delle possibilità di assunzione nel triennio 2018 – 2020 di nuovo personale a tempo indeterminato con mansione pari a quelle dei lavoratori di cui all'art. 2, in relazione al turn over previsto, al fabbisogno connesso alla piena implementazione della funzione di soggetto aggregatore della domanda di acquisizione di beni e servizi da parte delle amministrazioni regionali, nonché al fabbisogno connesso a nuove attività affidate dal socio in una prospettiva di lungo termine.
- Art.7 Annualmente, nell'ambito della predisposizione del bilancio previsionale per l'esercizio successivo e degli aggiornamenti del piano triennale, di cui all'art. 25 della L.R. n. 26/2013, la cui

trasmissione alla Regione Puglia è prevista entro il 31 ottobre e comunque entro il tempo utile per l'approvazione del bilancio regionale, in funzione delle effettive dinamiche produttive e dell'effettivo andamento del turn over, la società indicherà il numero ed i profili dei contratti a tempo indeterminato attivabili per l'esercizio successivo, nel rispetto delle procedure di selezione ed assunzione normativamente previste. La società indicherà inoltre il numero ed i profili dei contratti di lavoro a tempo determinato che intende attivare o prorogare, con evidenza di quelli di cui alla presente intesa. Sempre nel limite massimo dei 72 mesi di cui all'Art. 4, questi ultimi potranno essere affidati da InnovaPuglia con durate non superiori a 12 mesi, e comunque non eccedenti la data del 30 aprile dell'anno successivo; successive proroghe contrattuali potranno intervenire nel rispetto degli stessi limiti.

Art. 8 La parti si impegnano ad un monitoraggio costante della corretta esecuzione del presente accordo, anche in riferimento alla finalità di maggiore occupazione che ne costituisce la ragione principale. In particolare, le parti si incontreranno in occasione della predisposizione del bilancio previsionale per l'esercizio successivo, per verificare le effettive ricadute dell'accordo in termini di stabile occupazione, a confronto con le previsioni del piano triennale. Le parti si danno atto che scostamenti dalle previsioni del piano triennale costituiscono motivo legittimo di disdetta del presente accordo.

Art. 9 Il presente accordo in deroga è valido sino a tutto il 30 aprile 2021. In caso di disdetta, anche unilaterale, resta ferma la validità delle deroghe di cui ai precedenti Art. 3 e Art. 4 per i contratti a tempo determinato in corso di esecuzione alla data della disdetta e sino alla loro naturale scadenza.

Copia del presente accordo sarà depositato alla Direzione Territoriale del Lavoro di Bari.

Nota a verbale della Rappresentanza Sindacale Unitaria di InnovaPuglia SpA

Nella consapevolezza di operare con grande senso di responsabilità, per la massima tutela dei lavoratori e della stessa società InnovaPuglia SpA, la RSU firmataria del presente accordo ritiene eccezionale il ricorso alla deroga di norme contenute nel CCNL dei Metalmeccanici che, ribadisce, rimane il fondamento dei rapporti tra lavoratori e società.

In presenza, quindi, di una situazione di eccezionalità, la RSU di Innovapuglia sottoscrive il presente accordo nella considerazione che il quadro normativo che regola il funzionamento delle società in house risulta, allo stato attuale, ancora incerto e che tale incertezza ha avuto pesanti conseguenze e ritardi (più volte denunciati nel corso degli ultimi due anni dalla RSU e dalle OO.SS.) relativamente alle decisioni e ai conseguenti atti aziendali relativi al reclutamento di personale.

Valenzano, 18 maggio 2018

InnovaPuglia S.p.A.

Luciano Schiavoni



La RSU di InnovaPuglia

Mario Chirulli



Giuseppe Cultrera



Agostino Dimundo



Sergio Martino



Stefano Scalise



Allegato all'accordo di prossimità di InnovaPuglia SpA

Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa - pubblicato il 20 settembre 2017.		
Elenco dei candidati con precedente rapporto di somministrazione di lavoro con InnovaPuglia, presenti nelle graduatorie in posizione utile per l'assunzione alla data di sottoscrizione dell'accordo.		
Nominativo	Totale mesi di lavoro somministrato presso InnovaPuglia	Mesi mancanti al limite massimo di 36 ex Art. 19 D. Lgs 81/2015
ALCARO LEONARDO	40	-
AVERSA CLAUDIO	35	1
BARI EMANUELA	42	-
BLANCO PAOLO	46	-
BLESCIA SELENE	47	-
CANNIZZO FABIO	30	6
CARULLI LORENZO	32	4
CASUCCI FRANCESCO	29	7
CATACCHIO GIUSY	31	5
CAVONE NICOLA	39	-
CEGLIE CRISTIANO	26	10
CIANCI ILARIA	39	-
COLAMARIA GIOSAFATTE	25	11
D'ADDABBO MARCO	26	10
D'ADDABBO MARISA	43	-
D'ALESSANDRO STEFANO ALBERTO	43	-
DE CATALDO GIACINTO	41	-
DE GIOSA GIUSEPPE	47	-
DE PALO ROSSELLA	30	6
DE SANTIS MICHELE	46	-
DELL'ERA MICHELE	42	-
DIVIETRI GIUSEPPE	43	-
FLORIELLO ANNA	42	--
GARGANO MICHELE	45	-
GELAO SILVIOPELLICO	24	12
GIACOVELLI SARA	34	2
GIAMMATTEO GENNARO ALESSANDRO	44	-
GIANFELICE ANTONIA	27	9
GIULIANI ANGELA	43	-
IACOVONE EMANUELE	43	-
LACEDRA MICHELA	26	10
LAMANNA LUCIANA	40	-
LOIACONO ADRIANA	45	-
LOIACONO CLAUDIA	46	-
LOPEDOTE ANTONIO	30	6
MARZOCCA MARIA PAOLA	34	2
MASTROPASQUA SIPONTINA	28	8
MUSCHITIELLO GIUSEPPE	40	-
NITTI LUCA ANTONIO	26	10
ORESTE PIERO LUIGI	47	-
PETRUZZELLI LUCIANO	31	5
PIEPOLI GIULIA	43	-
PIERNO MICHELE	37	-
PIGNATARO FEDERICO	18	18
PROSCIA MARIA NICOLETTA	43	-
PUGLIESE DONATELLO	24	12
RANA VOLO ANNARITA	31	5

↓

 P


 per

 AA

 ES

 A

RECCHIA NICOLA	41	-
SCHIRALDI MARIA ROSARIA	31	5
SCHIRALLI RITA	29	7
SETTANNI ANGELA	18	18
SPADAVECCHIA FRANCESCO	35	1
SPINELLI LEONARDO	34	2
SPORTELLI SERGIO	46	-
STELLACCI GRAZIANA	43	-
VILLANOVA GABRIELE	41	-
VITUCCI FRANCESCO	43	-
I seguenti candidati con precedente rapporto di somministrazione di lavoro con InnovaPuglia sono presenti nelle graduatorie, ma alla data di sottoscrizione dell'accordo non sono in posizione utile per l'assunzione.		
Nominativo	Totale mesi di lavoro somministrato presso InnovaPuglia	Mesi mancanti al limite massimo di 36 ex Art. 19 D. Lgs 81/2015
DE VIRGILIO VINCENZO	45	-
DE LORENZIS BRUNO	16	20
PETRONE ALESSANDRO	9	27



 ↓

 P. oel

 AS

 SS